

**COMMISSIONE SPECIALE PER LA RATIFICA DEI DECRETI LEGISLATIVI  
EMANATI DAL GOVERNO DURANTE IL PERIODO DELLA COSTITUENTE**

III.

**SEDUTA DI GIOVEDÌ 20 OTTOBRE 1949**

**PRESIDENZA DEL PRESIDENTE RESTA**

INDICE		PAG.	
<b>Congedi:</b>			
PRESIDENTE . . . . .	28		
<b>Disegno di legge</b> ( <i>Seguito della discussione e stralcio di decreti legislativi</i> ):			
Ratifica, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98, dei decreti legislativi emanati dal Governo durante il periodo della Costituente (520) . . . . .	28		
PRESIDENTE . . . . .	28		
<i>Decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172</i> (Seguito della discussione e ratifica con modificazioni): <i>Istituzione di ruoli per il personale assistente, tecnico, subalterno, infermiere e portantino presentemente a carico dei bilanci universitari</i> (520-3). . . . .	28		
PRESIDENTE . . . . .	28		
MARTINO, <i>Relatore</i> . . . . .	28		
<i>Decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 30 novembre 1947, n. 1640</i> (Seguito della discussione e ratifica con modificazioni): <i>Revisione delle libere docenze ed ammissione alla sessione di esami prevista dal decreto legislativo 26 maggio 1947, n. 525, di coloro che furono esclusi e non poterono partecipare alle passate sessioni per motivi politici o razziali o in dipendenza di contingenze belliche</i> (520-7) . . . . .	28		
PRESIDENTE . . . . .	28, 29, 30		
MARTINO, <i>Relatore</i> . . . . .	29, 30		
TESAURO . . . . .	29, 30		
CAPPUGI . . . . .	30		
AMADEI . . . . .	30		
		PAG.	
		<i>Decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 282</i> (Discussione e ratifica con modificazioni): <i>Modificazioni ai ruoli organici dell'Amministrazione dei lavori pubblici</i> (520-5) . . . . .	30
		PRESIDENTE . . . . .	30, 31
		CAPPUGI . . . . .	31
		<i>Decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1253</i> (Discussione): <i>Riordinamento dei ruoli del personale delle segretarie universitarie</i> (520-6) . . . . .	31
		PRESIDENTE . . . . .	31, 32
		MARTINO, <i>Relatore</i> . . . . .	31, 32
		TESAURO . . . . .	32
<hr/>			
<b>La seduta comincia alle 10.</b>			
Sono presenti:			
Amadei, Ambrosini, Amendola Pietro, Belliardi, Cappugi, Carpano Maglioli, Codacci Pisanelli, Corona Achille, Delli Castelli Filomena, De Michele, Fabriani, Giordani, Martino Gaetano, Molinaroli, Rapelli, Resta, Sailis, Sansone, Schiratti, Simonini e Tesauro.			
PRESIDENTE. Avverto che i deputati Codacci Pisanelli, Sailis e Tesauro, sostituiscono rispettivamente i deputati Chatrian, Tosato e Bazoli.			
AMENDOLA PIETRO, <i>ff. Segretario</i> , legge il processo verbale della seduta precedente.			
<i>(È approvato).</i>			

COMMISSIONE SPECIALE (RATIFICA DECRETI) — SEDUTA DEL 20 OTTOBRE 1949

### Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati Dossetti, Migliori, Angelucci Nicola, Tambroni, Togni e Bellavista.

**Seguito della discussione del disegno di legge: Ratifica, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98, dei decreti legislativi emanati dal Governo durante il periodo della Costituente. (520).**

PRESIDENTE. È all'ordine del giorno il seguito della discussione del disegno di legge n. 520, concernente la ratifica dei decreti legislativi emanati dal Governo durante la Costituente.

Continuiamo l'esame del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172.

**Seguito della discussione sulla ratifica del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172: Istituzione di ruoli per il personale assistente, tecnico, subalterno, infermiere e portantino, presentemente a carico dei bilanci universitari. (520-3).**

PRESIDENTE. Come la Commissione ricorda, nella precedente seduta sono state approvate varie modificazioni al decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, modificazioni che saranno inserite in un unico articolo precedute dalla consueta formula della ratifica. Invito l'onorevole Martino, relatore, a voler riferire sulle altre modificazioni proposte.

MARTINO, *Relatore*. Le disposizioni suggerite dall'onorevole Tesauro nella precedente seduta ed approvate in linea di massima dalla Commissione, sono state concrete in due articoli, che dovrebbero assumere i numeri 3 e 4, mentre, per suggerimento del Ministro per la pubblica istruzione, si propone di inserire nell'articolo 2 del disegno di legge una disposizione concernente la nomina degli assistenti straordinari.

Prima, però, di procedere all'approvazione di questi articoli, è opportuno approvare la formula di ratifica che dovrà formare il primo comma dell'articolo 1 del disegno e cioè:

«Il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, è ratificato con le modificazioni seguenti:».

PRESIDENTE. Pongo ai voti la formula di ratifica.

(È approvata).

MARTINO, *Relatore*. L'articolo 2 è stato così formulato:

«Gli assistenti straordinari sono nominati dal Ministro per la pubblica istruzione su parere conforme del professore ufficiale della materia e del rettore della Università.

«Le retribuzioni degli assistenti nominati in base alla disposizione del primo comma graveranno sul corrispondente capitolo del bilancio del Ministero della pubblica istruzione».

Ritengo superfluo illustrarlo.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È approvato).

MARTINO, *Relatore*. Vi è ora l'articolo 3, così formulato:

«Le modificazioni disposte con la presente legge si applicano con decorrenza dal 1° luglio 1948, data di entrata in vigore del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172».

Esso è la traduzione in articolato del principio già approvato nella precedente seduta, su proposta dell'onorevole Tesauro.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È approvato).

MARTINO, *Relatore*. Infine, vi è l'articolo 4, così formulato:

«In relazione alla soppressione del terzo comma dell'articolo 4 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, saranno riaperti i termini per la partecipazione ai concorsi per assistente ordinario che siano stati indetti dopo il 1° luglio 1948 ed in ordine ai quali le relative commissioni giudicatrici non abbiano ancora formulato il proprio giudizio».

Anche questo articolo corrisponde esattamente al principio già approvato.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È approvato).

La votazione del disegno di legge avrà luogo nella prossima seduta.

**Seguito della discussione sulla ratifica del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 30 novembre 1947, n. 1640: Revisione delle libere docenze ed ammissione alla sessione di esami prevista dal decreto legislativo 26 maggio 1947, n. 525, di coloro che furono esclusi o non poterono partecipare alle passate sessioni per motivi politici o razziali o in dipendenza di contingenze belliche (520-7).**

PRESIDENTE. Continuiamo ora l'esame del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 30 novembre 1947, n. 1640, concernente la revisione delle libere docenze e l'ammissione alla sessione di esami prevista dal decreto legislativo 26 maggio 1947, n. 525, di coloro che furono esclusi o non poterono partecipare alle passate sessioni

## COMMISSIONE SPECIALE (RATIFICA DECRETI) — SEDUTA DEL 20 OTTOBRE 1949

per motivi politici o razziali o in dipendenza di contingenze belliche. Di esso, nella precedente seduta, è stato approvato lo stralcio ed il relatore illustrò alcune proposte di modifiche.

Prego il relatore di continuare la sua relazione.

MARTINO, *Relatore*. Abbiamo già iniziato la discussione e mi sembra inutile ripeterla. In sostanza, si tratta di aggiungere all'articolo 3, lettera *b*), dopo le parole: « nei confronti di coloro che, pur essendo stati compresi in detto numero chiuso », le altre: « furono sottoposti alle prove didattiche o sperimentali e queste superarono ». Pertanto l'articolo 3, nella lettera *b*) suonerebbe in questi termini: « Nei confronti di coloro che, pur non essendo stati compresi in detto numero chiuso, furono sottoposti alle prove didattiche o sperimentali e queste superarono, o vennero dalle commissioni giudicatrici dispensati dalle prove didattiche, ecc. ».

Ricordo che l'onorevole Tosato ha proposto di sostituire la parola « e » con la parola « o », poiché nel testo del decreto legislativo era detto: « vennero... dispensati dalle prove didattiche e sperimentali ». Con la formula testé comunicata si aderisce all'emendamento dell'onorevole Tosato che sembra opportuno.

Inoltre l'onorevole Tesauo ricorda che il richiamo del decreto legge 25 febbraio 1937, n. 439, di cui al primo comma dell'articolo 3 è erroneo.

TESAUO. Infatti è un decreto che non riflette le libere docenze, ma contiene soltanto in via incidentale una disposizione relativa alla libera docenza. (*Approvazioni*).

MARTINO, *Relatore*. Per evitare perplessità di interpretazione, possiamo stabilire una data posteriore a quella del 1937.

TESAUO. Si potrebbe dire: « ... le abilitazioni alla libera docenza conferite dopo il 1° gennaio 1938 ».

PRESIDENTE. Si potrebbe aggiungere: « ... fino all'8 settembre 1943 ». (*Segni di consenso*).

Pongo allora in votazione questa dizione che sostituisce la attuale ultima parte del primo comma: « ... le abilitazioni alla libera docenza conferite dopo il 1° gennaio 1938 fino all'8 settembre 1943 ».

(*È approvata*).

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento proposto dall'onorevole relatore, con la modifica dell'onorevole Tosato, in base al quale la lettera *b*) dell'articolo 3, risulterebbe così formulata: « *b*) nei confronti di coloro

che, pur non essendo stati compresi in detto numero chiuso, furono sottoposti alle prove didattiche o sperimentali e queste superarono, o vennero dalle commissioni giudicatrici dispensati dalle prove didattiche o sperimentali, ecc. ».

(*È approvato*).

MARTINO, *Relatore*. Rilevo che il decreto legislativo riguarda la facoltà che è conferita al ministro della pubblica istruzione di rivedere, dietro parere del Consiglio superiore, le libere docenze conferite durante la guerra a militari che, perché tali, non vennero compresi nel numero chiuso dei posti messi a concorso e, perché militari, furono esclusi dalle prove didattiche e sperimentali previste dagli ordinamenti vigenti. È sembrato opportuno che queste libere docenze si rivedessero o per lo meno che gli interessati venissero sottoposti a prove didattiche o sperimentali coloro che ne furono esclusi.

Ritengo che sia bene precisare quali furono coloro che vennero esclusi dalla revisione: anzitutto coloro che vennero compresi nel numero chiuso, anche se esonerati dalle prove didattiche e sperimentali. Ma per il solo fatto che vennero compresi nel numero chiuso si presume che la commissione riconobbe in essi particolari requisiti di idoneità per cui, a preferenza degli altri numerosi candidati, venivano abilitati alla libera docenza.

In secondo luogo furono esclusi dalla revisione coloro che vennero abilitati non perché militari, ma perché, in base all'articolo 18, lettera *b*), del testo unico delle leggi dell'istruzione superiore, avevano già una libera docenza e avevano dato prova di capacità didattica o scientifica in virtù dei precedenti di carriera o scientifici, o perché avevano conseguito la maturità in un concorso universitario.

Che cosa si propone ora? Si propone di ammettere al beneficio dell'esonerazione dalla revisione anche coloro che non furono esonerati dalle prove perché militari o perché si presumeva la loro capacità in base all'articolo 18 del testo unico precitato, ma furono sottoposti alle prove e le superarono. Sembrerebbe assurdo che si debba fare una simile specificazione perché è pacifico che costoro non debbano essere sottoposti a revisione; ma gli uffici della pubblica istruzione non pare che considerino ciò pacifico perché vorrebbero sottoporre a revisione anche coloro che superarono le prove. Quindi è stata opportuna l'aggiunta delle parole: « furono sottoposti alle prove didattiche o sperimentali e queste superarono ».

## COMMISSIONE SPECIALE (RATIFICA DECRETI) — SEDUTA DEL 20 OTTOBRE 1949

Un'altra modificazione riguarda l'articolo 4, che nel testo attuale dice:

« Nel pronunciarsi in merito alle abilitazioni di cui al precedente articolo, il Consiglio superiore, quando non proponga la conferma dell'abilitazione o l'annullamento di essa, delibera il rinvio del docente alle commissioni giudicatrici, le quali ne riesaminano integralmente la posizione, secondo le norme dell'articolo 118 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592.

« Il riesame è compiuto dalle commissioni nominate in occasione della sessione di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 26 maggio 1947, n. 525, per la materia oggetto dell'abilitazione o per materia affine, salvo la nomina di apposita commissione quando ciò non si renda possibile ».

Si propone ora di sostituire l'articolo 4 con il seguente:

« Nel pronunciarsi in merito alle abilitazioni di cui al precedente articolo, il Consiglio superiore, quando non proponga la conferma dell'abilitazione o l'annullamento di essa, delibera il rinvio del docente alle commissioni giudicatrici in funzione, per la materia oggetto della abilitazione o per materia affine, al momento in cui si dovrà procedere al riesame ».

TESAURO. Desidero richiamare l'attenzione dei colleghi sullo spirito della legge. Si è partiti dal presupposto che in un determinato periodo, per ragioni politiche, si sono istituiti dei posti in soprannumero e si è nominata in soprannumero gente che, *pro forma*, si sottoponeva alle prove.

MARTINO, *Relatore*. Me ne occupai io stesso quando, membro della prima Commissione legislativa dell'Assemblea Costituente, fui incaricato da quella Commissione di prendere contatto con il Ministero che aveva inviato questo decreto, e di suggerire eventuali modifiche. Questa aggiunta del comma *b*) nei confronti di coloro che, pur non essendo stati compresi in detto numero chiuso, vennero dalle commissioni giudicatrici dispensati ai sensi dell'articolo 18 precitato, fu da me suggerita e concordata con i funzionari del Ministero. Non vi è dubbio sulla interpretazione della legge.

Ora, gli uffici del Ministero della pubblica istruzione, non trovando scritto che coloro i quali superarono le prove debbono essere esonerati, non intendono che essi siano esonerati.

CAPPUGI. È una cosa assurda!

TESAURO. La nuova formulazione potrebbe però allargare troppo le maglie, fino ad impedire qualsiasi forma di revisione.

MARTINO, *Relatore*. No, perché nell'articolo 3 è detto che « l'abilitazione alla libera docenza non è soggetta a revisione:

a) nei confronti di coloro che, nell'ordine delle graduatorie formulate dalle commissioni, risultarono compresi nel numero chiuso stabilito, per ciascuna disciplina, dalle ordinanze ministeriali;

b) nei confronti di coloro che, pur non essendo stati compresi in detto numero chiuso, furono sottoposti alle prove didattiche o sperimentali e queste superarono, o vennero dalle commissioni giudicatrici dispensati dalle prove didattiche o sperimentali, ai sensi dell'articolo 18, lettera *b*) del testo unico delle leggi dell'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 ».

AMADEI. Se si pensasse che questi esami siano stati superati con una certa leggerezza e cioè che le commissioni non abbiano approfondito tali esami...

MARTINO, *Relatore*. Questo non possiamo affermarlo.

AMADEI ... allora bisognerebbe estendere la revisione anche a coloro che presuntivamente furono dichiarati idonei, perché tale presunzione non era fondata su elementi di serietà.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento sostitutivo dell'articolo 4 del decreto, illustrato dal relatore.

(È approvato).

Pongo in votazione la consueta formula di ratifica:

« Il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 30 novembre 1947, n. 1640, è ratificato con le modificazioni seguenti: ».

(È approvata).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto nella prossima seduta.

**Stralcio e discussione sulla ratifica del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 282: Modificazioni ai ruoli organici dell'Amministrazione dei lavori pubblici. (520-5).**

PRESIDENTE. Vi è ora da esaminare la proposta, del Ministero dei lavori pubblici, di stralciare e ratificare, con modificazioni, il decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 282. Pongo ai voti la proposta di stralcio.

(È approvata).

## COMMISSIONE SPECIALE (RATIFICA DECRETI) — SEDUTA DEL 20 OTTOBRE 1949

Il disegno di legge relativo prenderà il n. 520-5.

Poiché si tratta di materia urgente riferirò io stesso brevemente, sulla scorta delle esaurienti delucidazioni fornite da una comunicazione del Ministero.

Il Ministero dei lavori pubblici propone una norma aggiuntiva al decreto. In sostanza, si tratta di ripetere, per alcune determinate categorie di dipendenti dal Ministero dei lavori pubblici, una norma di carattere generale, che è già stata approvata dalla nostra Commissione legislativa, su proposta del collega Petrucci.

Il Ministero propone pertanto di aggiungere i seguenti comma all'articolo 11:

« I posti disponibili alla data del 31 dicembre 1950 nei ruoli del personale dei disegnatori e degli assistenti del Corpo del Genio civile e di quello di custodia delle opere idrauliche e di bonifica per la promozione al grado X di gruppo C sono conferiti con i criteri indicati nell'articolo 8 del regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, e del secondo comma dell'articolo 4 del decreto legislativo 21 aprile 1947, n. 450, agli impiegati che abbiano maturato o maturino l'anzianità minima prescritta entro il 31 dicembre 1951.

« La disposizione di cui al comma precedente cessa di avere efficacia per i posti disponibili a decorrere dal 1° gennaio 1952 ».

La proposta Petrucci riguardava genericamente gli impiegati dei gruppi A, B e C e non comprendeva queste particolari categorie dei funzionari del Corpo del Genio civile e di quello di custodia delle opere idrauliche e di bonifica. Mi sembra quindi logico che si debba approvare questa opportuna e benefica integrazione.

CAPPUGI. È indispensabile approvarla, perché altrimenti questi funzionari del Ministero dei lavori pubblici non verrebbero a godere dei benefici della proposta Petrucci.

PRESIDENTE. Lo stato giuridico degli impiegati dello Stato è diventato un caos; ma questa disposizione non può che costituire la chiusura di un sistema eccezionale. Sarebbe iniquo non estendere a questi impiegati una norma di carattere generale.

Pongo in votazione i due comma testé letti.

(Sono approvati).

Pongo in votazione la consueta formula di ratifica:

« Il decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 282, è ratificato con le seguenti modificazioni: ».  
(È approvata).

La votazione a scrutinio segreto del disegno di legge avrà luogo nella prossima seduta.

**Stralcio e discussione sulla ratifica del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1253: Riordinamento dei ruoli del personale delle segreterie universitarie. (520-6).**

PRESIDENTE. Vi è ora la proposta, dell'onorevole Martino, concordata con il Ministero, per lo stralcio e la ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1253, che concerne il riordinamento dei ruoli del personale delle segreterie universitarie.

Pongo ai voti la proposta di stralcio.

(È approvata).

Avverto che il relativo disegno di legge di ratifica assumerà il numero 520-6.

Invito l'onorevole Martino a riferire.

MARTINO, *Relatore*. Il decreto in esame riguarda il riordinamento dei ruoli del personale delle segreterie universitarie. Senonché, dopo l'applicazione di questo decreto, si è visto che occorreva introdurre alcune norme per meglio disciplinare la materia. Sono stati quindi concordati degli emendamenti con il Ministero.

La prima modifica consiste nella introduzione del seguente articolo 2-bis:

« I funzionari di ruolo di gruppo B (grado VII) che esercitino in atto presso gli uffici di segreterie delle Università o degli istituti d'istruzione universitaria ed abbiano esercitato ininterrottamente, per non meno di cinque anni, le funzioni di direttore amministrativo, potranno conseguire, ove tale servizio sia stato qualificato ottimo e sia riconosciuto opportuno nell'interesse dell'Amministrazione, la nomina a direttore amministrativo di terza classe (grado VII) conservando tale qualifica ai sensi del precedente articolo 2.

« Le assegnazioni al grado VII del gruppo A, di cui al presente articolo, saranno conferite a posti in soprannumero da riassorbirsi non prima di cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento ».

COMMISSIONE SPECIALE (RATIFICA DECRETI) — SEDUTA DEL 20 OTTOBRE 1949

Si tratta, come avrete notato, di una norma che è necessaria per regolarizzare la situazione esistente presso le università. Questa modifica non comporta alcun onere al bilancio.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 2-bis.

(È approvato).

MARTINO, *Relatore*. All'articolo 3 si propone una modificazione al primo comma attualmente così formulato:

« I posti che, in applicazione del presente decreto, risulteranno disponibili per il grado iniziale dei singoli ruoli, saranno conferiti mediante concorsi da espletare entro il 30 giugno 1949, ai quali potranno partecipare, osservate le modalità prescritte dalle disposizioni vigenti, coloro che all'atto dell'entrata in vigore del presente decreto si trovino in servizio di ruolo o non di ruolo ed abbiano esercitato le funzioni inerenti ai posti suddetti da almeno tre anni presso le segreterie delle Università e degli Istituti d'istruzione universitaria di cui all'articolo 1, n. 1, del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni e siano forniti dei prescritti titoli e requisiti ».

La proposta è di sostituire il comma con il seguente:

« I posti che, in applicazione del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1253, risulteranno disponibili per il grado iniziale dei singoli ruoli, saranno conferiti mediante concorsi, ai quali potranno partecipare, osservate le modalità prescritte dalle disposizioni vigenti, coloro che all'atto dell'entrata in vigore del decreto citato si trovino in servizio di ruolo o non di ruolo ed abbiano esercitato le funzioni inerenti ai posti suddetti da almeno tre anni presso le segreterie delle Università o dei relativi istituti, biblioteche e uffici, e degli Istituti di istruzione universitaria di cui all'articolo 1, n. 1, del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni, e siano forniti dei prescritti titoli e requisiti ».

La modifica non ha bisogno di essere illustrata.

PRESIDENTE. Pongo in votazione tale modifica.

(È approvata).

MARTINO, *Relatore*. Vi sono ora altri emendamenti proposti. Uno riguarda il secondo e il terzo comma dell'articolo 2 attualmente così formulati:

« Il Ministro per la pubblica istruzione può comandare presso l'Amministrazione

centrale, con compiti ispettivi, non più di tre ragionieri capi di 1<sup>a</sup> classe.

« Il trattamento economico del personale di cui al precedente comma graverà sugli stanziamenti di bilancio dell'Amministrazione centrale del Ministero della pubblica istruzione ».

Si propone ora di sostituirli con i seguenti:

« Il Ministro per la pubblica istruzione può comandare presso l'Amministrazione centrale, con compiti ispettivi, non più di due ragionieri capi di 1<sup>a</sup> classe. Altri due impiegati di ragioneria possono essere comandati presso l'Amministrazione centrale per i servizi dell'istruzione superiore.

Il Ministro per la pubblica istruzione, dopo l'espletamento dei concorsi previsti dal successivo articolo 3, potrà trasferire in ciascuno dei ruoli dei Gruppi A e B, di cui alla annessa tabella A, non più di un impiegato di carriera amministrativa e di ragioneria dipendenti da Amministrazioni dello Stato.

« Il trattamento economico del personale, di cui ai due comma precedenti, graverà sugli stanziamenti di bilancio dell'Amministrazione centrale del Ministero della pubblica istruzione ».

Un altro emendamento propone un nuovo articolo così formulato:

« Il Ministro per la pubblica istruzione, ai sensi del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2958, integrato dall'articolo 17 del decreto-legge 10 gennaio 1927, n. 46, è autorizzato a collocare fuori ruolo con proprio decreto un direttore amministrativo del ruolo del personale delle segreterie universitarie, destinandolo a prestare servizio presso l'Istituto superiore orientale di Napoli con le funzioni di direttore amministrativo dell'Istituto stesso, ai sensi della legge 6 luglio 1940, n. 1038, e del regio decreto 25 febbraio 1947, n. 439 ».

PRESIDENTE. Esamineremo tali modifiche in una prossima seduta dato che fra queste ve ne sono alcune che richiedono ampia delucidazione, che non sarebbe possibile ora, essendosi iniziata la seduta nell'Aula.

TESAURO. Richiamo l'attenzione dei colleghi sulle esigenze di approvare urgentemente la seconda modifica proposta, trattandosi soprattutto di dare una sistemazione all'Istituto superiore orientale di Napoli.

PRESIDENTE. Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

**La seduta termina alle 11,10.**